



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1028 DEL 22/12/2014

RIMBORSO SPESE PER ATTIVITA' ESECUTIVE A SORIT S.P.A. AI SENSI DEL D.LGS. 112/1999 E D.M. 21.11.2000;

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO TARSU

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

Visto l'art.17, comma 6, D.Lgs.112/1999, come modificato dapprima dall'art.23, comma 32, D.L.98/2011 e successivamente dall'art.10, comma 13-quater, D.L.201/2011, secondo il quale: "All'agente della riscossione spetta, altresì, il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che è a carico:

- a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilità;
- b) del debitore, in tutti gli altri casi;

Considerato che l'art.17, comma 6, D.Lgs 112/1999, nella versione vigente al 1.1.2011 non si discostava, nella sostanza, dalla versione attualmente vigente in quanto risultava del seguente tenore: "All'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle Finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico:

- a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità;
- b) del debitore, in tutti gli altri casi;

Considerato che Sorit S.p.A., incorporante di Corit-Riscossioni Locali S.p.a., pur non essendo Agente della riscossione, è titolare della riscossione di parte delle entrate comunali almeno fino al 31.12.2012, in virtù dell'art.3, comma 24, D.L.30.9.2005, n.203, i cui termini originari sono stati prorogati da varie norme e, da ultimo, dall'art.10, comma 13-novies, D.L.201/2011 e che la disciplina dei rimborsi spese di cui all'art.17, comma 6, D.Lgs. 112/199 si applica anche a questa Società per espressa previsione della convenzione che regola i rapporti tra la medesima e il Comune di Cattolica a seguito dell'entrata in vigore del predetto art.3, comma 24, D.L.30.9.2005, n.203;

Visto l'art.17, comma 6.1, D.Lgs. 112/1999, introdotto dall'art.10, comma 13-quater, D.L.201/2011, secondo il quale: "Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:

- a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
- b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
- c) le modalità di erogazione del rimborso;

Considerato che il predetto decreto non è stato ancora emanato;

Considerato che, tuttavia, a mente dell'art.10, comma 13-sexies, D.L.201/2011, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al predetto comma 6.1 dell'art.17, D.Lgs. 112/1999, continua ad applicarsi la disciplina vigente, dettata, per il rimborso delle spese esecutive, dal DM 21 novembre 2000;

Visto l'art.17, comma 6-bis, D.Lgs 112/1999, introdotto dall'art.23, comma 32, D.L.98/2011 in base al quale: “Il rimborso delle spese di cui al comma 6, lettera a), maturate nel corso di ciascun anno solare e richiesto entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno”;

Considerato che, per espressa previsione dell'art.23, comma 33, D.L.98/2011, la norma di cui al punto precedente è applicabile già per la richiesta delle spese sostenute a partire dall'anno 2011 e che quindi la richiesta della società di riscossione è legalmente fondata e la mancata erogazione del rimborso autorizza l'agente della riscossione a compensare il relativo importo con le somme da riversare.

Dato atto che comunque la liquidazione delle spese per procedure esecutive è a titolo provvisorio in quanto, come scritto nell'appena citato comma 6-bis: “...Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.”;

Considerato che con determinazioni dirigenziali n. 858 del 17.10.2012 e n. 394 del 3.6.2013 sono stati liquidati i rimborsi per spese esecutive sostenute nelle annualità 2011 e 2012, a mente del sopracitato art. 23, comma 33, del D.L. 98/2011;

Viste le lettere pervenute al protocollo dell'Ente con cui Corit Riscossioni Locali S.p.a. prima e Sorit S.p.a. in seguito, comunicavano l'ammontare delle spese sostenute per attività esecutive, depositate agli atti della presente determinazione;

Tenuto conto che le richieste di rimborso sono state oggetto di contestazione per motivi diversi (erata quantificazione, mancato rispetto termini, ecc) e che, tuttavia, sono in corso ulteriori verifiche per accertare definitivamente il diritto al rimborso;

Dato atto, pertanto, che il Comune sarà tenuto a corrispondere a Sorit S.p.a. somme che ad oggi non risultano esattamente quantificate;

Ritenuto quindi opportuno prenotare la spesa disponibile a bilancio, nelle more delle conclusioni delle verifiche in corso, dando atto che si provvederà alla quantificazione entro il termine del 28 febbraio p.v.;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di prenotare la somma di euro 20.000 quale integrazione delle somme accantonate a titolo di rimborsi spese per attività esecutive sostenute in proprio da SORIT S.p.a., nonché quelle derivanti dall'incorporazione di CORIT-Riscossioni Locali S.p.a. richieste contestualmente alla trasmissione delle comunicazioni di inesigibilità e che saranno liquidate all'esito della verifica in atto da parte dell'Ufficio Tributi, come esposto nelle premesse;

2) di impegnare la somma di Euro 20.000 sul capitolo 780.002, del bilancio 2014, codice SIOPE 1802 stabilendo l'esigibilità della stessa entro il 28 febbraio 2015;

3) di dare atto che il rimborso da determinare sarà comunque a titolo provvisorio e che SORIT S.p.A. dovrà restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali in caso di diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, a norma dell'art.17, comma 6-bis, D.Lgs 112/1999; allo stesso modo, sempre in base alla medesima norma, l'importo dei rimborsi spese riscossi da parte della società di riscossione a carico dei contribuenti dopo l'erogazione del Comune, maggiorato degli interessi legali;

4) di individuare nella persona della Dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del Settore 4, la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

5) di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Tributi.

Il Dirigente Responsabile

Claudia Rufer

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 22/12/2014

Firmato

RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)